



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 35.2019

Seregno, 6 dicembre 2019

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE S.R.L. E COOPERATIVE – ADEGUAMENTO STATUTO

L'art. 379 del D.Lgs 12.1.2019 n. 14 "Codice della crisi di impresa" ed il successivo Decreto Sblocca cantieri ha modificato l'articolo **2477 c.c.** che disciplina la nomina del "Sindaco e revisore legale dei conti" nelle società a responsabilità limitata.

La norma interviene **abbassando** i limiti in base ai quali la nomina dell'organo di controllo o del revisore diviene **obbligatoria** e non facoltativa.

I NUOVI LIMITI CHE RENDONO OBBLIGATORIA LA NOMINA

Ai sensi dell'art. 2477 comma 3 cc. la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la SRL:

- a. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b. controlla una società obbligata a sua volta alla revisione legale dei conti;
- c. ha superato per due esercizi consecutivi **almeno uno** dei seguenti limiti:
 - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 4.000.000=;
 - ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 4.000.000=;
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

L'art. 379 comma 3 D.Lgs 14/2016 dispone che, ai fini della prima applicazione dei nuovi limiti previsti dal novellato art. 2477 cc, i due esercizi cui fare riferimento per la verifica dei requisiti sono il **2017** e il **2018** (per chi ha l'esercizio coincidente con l'anno solare).

ORGANO DI CONTROLLO O REVISORE

Le società che rientrano nei nuovi limiti possono nominare **alternativamente**:

1. un organo di controllo (collegio sindacale composto di 3 membri o un sindaco unico) che assuma anche la funzione di revisione legale dei conti [in tal caso i sindaci devono essere anche iscritti all'albo dei revisori legali];
2. un revisore cui affidare la revisione legale dei conti;
3. un organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico) e un revisore legale.

L'articolo 14 del D.Lgs 14/2019, dispone che l'organo di controllo e il revisore contabile hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative:

- se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato
- se sussiste l'equilibrio economico finanziario
- quale è il prevedibile andamento della gestione.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Entrambi gli organi hanno altresì l'**obbligo di segnalare** all'organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi di impresa. Tale segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto e contenere un congruo termine (non superiore a 30 gg) entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate ed alle iniziative intraprese per risolvere i problemi segnalati. In caso di omessa o inadeguata risposta l'organo di controllo o il revisore devono informare senza indugio l'OCRI.

VERIFICA PREVISIONE DELLO STATUTO

Possono verificarsi i seguenti casi:

- (i) Nell'atto costitutivo o nello statuto è prevista una clausola che preveda un richiamo generico all'art. 2477 C.C. o alle disposizioni del codice civile o alle "norme di legge". Oppure l'atto costitutivo non contiene previsioni relative all'organo di controllo e/o al revisore legale.
In questo caso, non è necessaria alcuna modifica per "adeguare" o "uniformare" le regole organizzative della società. Il richiamo all'art. 2477 C.C. deve intendersi come rinvio alla disciplina di volta in volta vigente, con applicazione, quindi, della nuova norma.
- (ii) Nell'atto costitutivo è previsto il riferimento ai limiti di cui all'art. 2435-bis C.C. (non più applicabili) tramite rinvio espresso o mediante riporto dei relativi valori. È necessario l'adeguamento dello statuto per renderlo conforme alle nuove indicazioni normative.

ADEMPIMENTI

Nel caso di obbligo all'adempimento è necessaria la convocazione dell'assemblea dei soci per l'adeguamento o l'implementazione dello statuto e/o atto costitutivo in caso di non conformità al dettato normativo **entro il 16.12.2019**. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia, anche se non sono conformi alle nuove inderogabili disposizioni.

La nomina del nuovo organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico o revisore contabile) doveva essere fatta entro i 30 giorni successivi all'assemblea in cui si verifica il superamento dei nuovi parametri (30.05.2019, ovvero 29.07.2019) se lo statuto è già conforme alla nuova normativa, ovvero entro il 16.12.2019 nel caso sia da adeguare.

SANZIONI

In caso di mancata nomina, non sono previste sanzioni. Tuttavia, il tribunale può provvedere alla nomina dell'organo di controllo su richiesta di qualsiasi soggetto interessato, ovvero su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese.

I rischi in capo agli amministratori che non procedono alla convocazione dell'assemblea affinché deliberi la nomina dell'organo di controllo o del revisore sono rappresentati da: (i) Omessa convocazione assembleare; (ii) Azione di responsabilità ex art. 2393 C.C.

Si potrebbe, inoltre, configurare un rischio di non piena efficacia di quelle delibere che presuppongono una qualche attività dell'organo di controllo (es. delibera di approvazione del bilancio senza la relazione dei sindaci).



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

CESSAZIONE DELL'OBBLIGO DELLA PRESENZA DELL'ORGANO DI CONTROLLO O REVISORE

In presenza delle condizioni di cui all'art. 2477 comma 3 lettere a) e b) l'obbligo cessa dall'esercizio successivo a quello in cui non vi sono più le condizioni di nomina indicate ovvero non c'è più l'obbligo del bilancio consolidato ovvero non si controlla più una società obbligata alla revisione legale dei conti.

Nel caso di cui alla lettera c) l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa quando, **per tre esercizi consecutivi**, non è superato alcuno dei limiti ivi indicati.

Quindi, ad esempio, se negli esercizi 2019, 2020 e 2021 non vengono superati i limiti l'obbligo cessa con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021.

LE COOPERATIVE

Ai sensi dell'art. 2519 cc le cooperative possono essere regolate dalle norme che disciplinano le società per azioni ovvero quelle delle società a responsabilità limitata.

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nelle società cooperative-SPA con sistema di amministrazione tradizionale (mentre non è necessario con il sistema di amministrazione dualistico o monistico di amministrazione e controllo).

La nomina del collegio sindacale nelle cooperative- SRL, ai sensi dell'art. 2543 cc è obbligatoria quando vengono superati i limiti di cui al comma 3 dell'art. 2477 cc (come sopra indicati) ovvero quando la società emette strumenti finanziari.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino